

Motivi della decisione

1. Il decreto impugnato deve essere annullato nei confronti di B.B. nonché, limitatamente alla

perimetrazione cronologica della pericolosità sociale, nei confronti di A.A., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Il ricorso del A.A. è, nel resto, inammissibile.

2. Il tema proposto dal A.A. con il primo e secondo motivo di ricorso attiene al giudizio di pericolosità sociale ed. generica e alla sua perimetrazione temporale, temi che sono, all'evidenza, strettamente connessi.

Come noto con l'arresto Sez. U. Spinelli del 2015 si è definitivamente affermata l'opzione interpretativa per cui risulta irrinunciabile, a fini di valida emissione del provvedimento di confisca, la ricostruzione preliminare dei profili di pericolosità soggettiva tali da consentire la constatazione argomentata della correlazione temporale tra condotte *contra legem* del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile.

Si è osservato che... la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c. d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.... Il giudice del merito è tenuto, in caso di confisca, non soltanto a ricostruire le specifiche condotte indicative dell'inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità ma anche a delimitare in chiave storica il periodo caratterizzato dalla attitudine alla produzione di reddito illecito, escludendo dall'area di possibile intervento ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti, proprio in quanto "non ricadenti" in tale ambito temporale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019 ha chiarito cosa debba essere accertato e come debbano essere intese le "fattispecie di pericolosità generica" - disciplinate dall'art. 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 159 del 2011. "L'aggettivo "delittuoso", che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, deve essere interpretato nel senso che l'attività del proposto debba

caratterizzarsi in termini di "delitto" e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, Sez. 1, n. 43826 del 19/04/ 2018 ; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012), dovendosi escludere che " il mero status di evasore fiscale" sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Sez. 5, n. 6067 del 6/12/2017, n. 6067; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017)". Ha chiarito la Corte costituzionale, inoltre, che "l'avverbio "abituamente", che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, deve essere letto nel senso di richiedere una "realizzazione di attività delittuose... non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto" (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa "attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate" (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017), talora richiedendosi che esse connotino " in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018)". "Il riferimento ai "proventi" di attività delittuose, di cui alla lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la "realizzazione di attività delittuose che... siano produttive di reddito illecito" e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti".

Ne consegue che ai fini dell'applicazione della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 D.Lgs. n. 159 cit., il giudice del merito deve individuare sia la perimetrazione cronologica della pericolosità sociale, al fine di sostenere la correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni e deve, inoltre, accertare che si tratti di attività delittuose capaci di produrre reddito e che non si tratti di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.

La individuazione del dies a quo, comporta che il giudice proceda a ricostruire l'entità, la valenza, l'effettiva derivazione di profitto illecito, la capacità di denotare serialità e dunque l'attitudine dei reati ad integrare una sequenza suscettibile di determinare l'acquisizione di un profitto illeciti.

In sintesi, si è affermato che, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03).

3. Il decreto impugnato descrive le attività economiche e professionali di A.A., commercialista e titolare di uno studio che si occupava della gestione della contabilità di alcune società, anche in M oltre che a F, città in cui si occupava della gestione e amministrazione del patrimonio proprio e della famiglia, costituita dalla moglie divorziata, B.B., con la quale era, poi, intervenuta riappacificazione, dal figlio C.C., dal fratello D.D. e dalla madre, D.D., cioè i terzi interessati che si erano costituiti in appello, attraverso la gestione di numerosi investimenti. Fra i terzi interessati, solo B.B. le ha impugnato la decisione della Corte di appello di Bari.

Le conclusioni alle quali la Corte di appello è pervenuta con riferimento alla pericolosità sociale di A.A., negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono ineccepibili e si fondano sulle intervenute condanne di questi per i reati di cui agli artt. 3 e 10 D.Lgs. n. 74 del 2000, reati commessi negli anni 2015, 2016 e 2017, nonché concorso nel fallimento doloso di alcune società (artt. 110, 217, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. legge fallimentare), dichiarate fallite a partire dal 10 agosto 2017 al 19 aprile 2018.

Si tratta delle condanne recate, rispettivamente, dalla sentenza del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2019, nel procedimento penale n. 31740/2017 R.G.N.R., divenuta irrevocabile il 25 novembre 2011 e dalla sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 23 maggio 2023 con la quale A.A. è stato condannato per avere cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento di alcune società, dichiarate fallite a partire dal 10 agosto 2017 al 19 aprile 2018.

4. Le argomentazioni della Corte territoriale - esaminate nello spettro del vizio di violazione di legge che, come noto, regola i poteri della Corte di Cassazione in materia - risultano in linea con le coordinate normative e con i principi giurisprudenziali innanzi descritti e valorizzano gli elementi che collegano il giudizio di pericolosità sociale del A.A. alle condanne riportate, concretizzando, così, la necessità di collegamento alla condanna per delitti, richiesta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 159 cit. nella necessaria lettura tassativizzante del presupposto dell'applicazione della misura di prevenzione.

A questo riguardo il decreto impugnato (cfr. pag. 11 e 12) ha dato atto che si tratta di delitti lucrogenetici e che certamente hanno generato concreti profitti in capo al A.A.; e, posto che la condotta deve essere abituale e non sporadica, la Corte ha precisato che si è in presenza di delitti commessi in un arco temporale non esiguo e che hanno costituito l'unica o, quantomeno, una rilevante fonte di reddito per il medesimo.

Sono, pertanto, manifestamente infondate le deduzioni difensive che contestano il giudizio di

pericolosità sociale e la natura lucro-genetica dei reati per i quali è intervenuta condanna, una nozione ampia che non si risolve nella nozione di profitto del reato

e che è idonea a ricomprendere tutte le utilità economiche che sono collegate alla commissione del reato, quindi anche il corrispettivo che l'autore del reato abbia tratto prestandosi alla sua commissione.

La Corte di appello di Bari ha dato atto, richiamando la sentenza del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2019, che il A.A., nella sua veste di commercialista, aveva commesso centinaia di reati in materia fiscale indicando, nelle dichiarazioni compilate a favore dei clienti (oltre novanta società), crediti ed elementi fittizi che consentivano l'evasione fiscale di I.V.A. e I.R.E.S. per importi di decine di milioni di euro, negli anni 2016 e 2017.

Nel decreto impugnato si dà atto specificamente, e la circostanza è contestata con affermazioni puramente assertive, che la sentenza irrevocabile ne ha confermato la condanna anche per reati relativi all'anno 2015 (pag. 12 del decreto impugnato).

Il A.A. - si legge nei provvedimenti di primo e secondo grado - aveva percepito per tali illecite attività "enormi" somme di denaro trasferite fittiziamente ai familiari e in parte reinvestite nella squadra del Foggia Calcio (tali reati sono oggetto della sentenza di condanna irrevocabile del 15 gennaio 2019) e che la natura lucro-genetica di tali reati è indiscutibile, tanto è vero che, già nel processo milanese, era stata disposta la confisca delle relative provviste.

Anche con riferimento alla condanna per il concorso doloso nella bancarotta di alcune società (fallimenti dichiarati a partire dal 10 agosto 2017 fino al 19 aprile 2018), il decreto impugnato ha evidenziato come il A.A., nella descritta qualità di commercialista, si fosse occupato di redigere, falsificandoli, modelli F24, con conseguente indebita compensazione di crediti tributari delle società, attività per la quale aveva percepito compensi, dallo stesso in parte ammessi, sicché anche per tale reato poteva affermarsene la natura lucro-genetica che, correttamente, è stata temporalmente ritenuta consumata anche nell'anno 2018, avuto riguardo alla data di dichiarazione di fallimento di alcune delle società coinvolte.

Può, dunque, ritenersi soddisfatto, sulla scorta di tali considerazioni, anche l'onere di motivazione sull'abitudine delle condotte illecite e sulla consistenza dei guadagni illeciti che ne sono derivati ricostruiti con riferimento alle contestazioni che all'imputato sono ascritte nel procedimento penale n. 6104/2018 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Foggia, per i reati di cui agli artt. 648 e 512-bis cod. pen., commessi nel maggio e nel luglio 2018, e valorizzati non già per individuare ulteriori delitti generatori di illecito profitto, ma per dimostrare come il A.A. avesse conseguito enormi quantità di denaro per un valore complessivo di oltre quattro milioni di euro.

5.A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo ai presupposti ed alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del A.A. negli anni dal 2011 al 2014, presupposti rispetto ai quali (pag. 14 del decreto), la Corte territoriale ha valorizzato altresì:

a. la sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2015 (irrevocabile il 6 maggio 2016), con la quale il A.A. è stato assolto dal delitto di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (reato commesso il 27 settembre 2012, per illeciti commessi nell'anno 2011), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto gli importi evasi erano sotto soglia; b. il procedimento penale n. 15361/2017 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Foggia, che vede il A.A. imputato di una serie di delitti ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 74 cit., commessi dal 2013 al 2017; c. il procedimento penale n. 6104/2018 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, che vede il A.A. imputato dei reati di cui all'art. 512-bis e 648 cod. pen., commessi nel maggio e luglio 2018; d. il procedimento penale n. 5179/2017 R.G.N.R. Procura di Foggia, ancora in fase di indagini, che vede il A.A. indagato per operazioni di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), commesse negli anni 2012, 2013, 2015 e 2016.

Si tratta di procedimenti (pag. 19 del decreto) tutti e ciascuno valorizzati per concludere nel senso della perimetrazione temporale della pericolosità sociale fin dall'anno 2011, con effetti rilevanti anche sul giudizio di "sproporzione" (pag. 21 e ss. del decreto).

Sono, dunque, convergenti nel delineare il giudizio della Corte di appello sulla perimetrazione

temporale della pericolosità sociale del A.A. sia i fatti che sono a base della intervenuta sentenza di assoluzione (punto a) che i fatti oggetto dei processi o procedimenti pendenti, situazioni che, ai fini dell'analisi dei motivi di ricorso, comportano percorsi argomentativi diversi e rispetto ai quali, per le ragioni di seguito indicate, le valutazioni della Corte di appello non risultano coerenti con le regole che, in materia, governano l'accertamento della pericolosità sociale.

6. La Corte di merito si è determinata ad attribuire rilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2015 (irrevocabile il 6 maggio 2016), in relazione al delitto di cui all'art. 4, del D.Lgs. n. 74 del 2000 (relativo a condotte tenute nella dichiarazione di imposta relativa al 2011, presentata nel 2012) facendo applicazione della regola iuris, espressamente richiamata in motivazione, secondo cui in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla

base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488).

Centrale in tale prospettiva esegetica è la regola della "valutazione autonoma" del giudice della prevenzione nel valutare fatti, documenti, testimonianze, intercettazioni emerse dal processo penale e, quindi, con esiti divergenti e anche antitetici, rispetto alla valutazione di quegli stessi elementi effettuata dal giudice penale, tanto sulla base del diverso standard probatorio tra processo penale (prova) e procedimento di prevenzione (indizi).

7. Rileva il Collegio che, in senso contrario rispetto a tale orientamento, che è, comunque, quello maggioritario, si è, invece, ritenuto che il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Zangrillo, cit.).

Il percorso ricostruttivo di tale opzione ermeneutica ha evidenziato come il principio di non

contraddizione sia ostativo ad assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità.

La sentenza ora richiamata ha sottolineato, peraltro, la diversa declinazione del principio

dell'autonoma valutazione rispetto alla sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, purché, in tal caso, il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, precisando che l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell'esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che "la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; conf. Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820, secondo cui l'unico limite posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che " i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale").

8. Altre e numerose pronunce di questa Corte danno conto di una parziale diversità nell'impostazione di fondo, ritenendo che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, possa valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del

proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 27722505; in analoga prospettiva, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364).

9. Per completezza va, infine, evidenziato che " il principio della "autonoma valutazione" (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si è... affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all'organismo mafioso), categoria che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416-bis) la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità - ove accertate - pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità)" laddove "nel settore della pericolosità "semplice" di cui all'art. 1 D.Lgs. n.159 del 2011, ed in particolare per quanto riguarda l' ipotesi della lettera b... molto minore, per non dire assente, è la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività prima descritta, una simile operazione", posto che "la norma di riferimento, come si è detto, impone di constatare la ricorrente commissione di un delitto (attività delittuose) produttivo di reddito", sicché "se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapporto all'elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie" (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R, non massimata sul punto).

10. Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all'orientamento secondo cui il giudice della

prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.

Tale soluzione interpretativa appare viepiù condivisibile perché in linea con il principio della

presunzione di innocenza, direttamente desumibile dall'art. 6 par. 2, C.E.D.U.

La Corte Edu ha affermato in plurime sentenze che " il principio della presunzione di innocenza sancito dal paragrafo 2 dell'articolo 6 figura fra gli elementi del processo equo richiesto dal paragrafo 1 della stessa disposizione (Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, par. 62, serie A n. 168) e che esso non si limita a una semplice garanzia procedurale in materia penale. La sua portata è più ampia ed esige che nessun rappresentante dello Stato o di un'autorità pubblica dichiari che una persona è colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un Tribunale (Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, parr. 35-36, serie A n. 308; Viorel Burzo c. Romania, nn. 75109/01 e 12639/02, par. 156, 30 giugno 2009; Moullet c. Francia (dee.), n. 27521/04, 13 settembre 2007) (Corte Edu, 14 gennaio 2014, Stefanelli c/ Italia).

Già in risalenti pronunce, la Corte Edu aveva ribadito che l'art. 6 par. 2 della Convenzione attiene, per la sua generale formulazione, a qualsiasi accusa di un reato - anche estranea ad una accusa penale e persino ad un procedimento giurisdizionale - e il suo campo di applicazione si estende a tutti i procedimenti ulteriori rispetto al proscioglimento definitivo dell'accusato, quando "le questioni sollevate in queste procedure costituivano un corollario ed un complemento dei procedimenti penali in questione nell'ambito dei quali il ricorrente aveva la qualità di accusato" (Corte Edu, 1 ottobre 2013, n. 17475/9).

È utile, per descrivere la composita natura ed implicazioni del principio in esame, richiamare la sentenza resa dalla Corte Edu in un caso in cui era in discussione la decisione della Corte dei Conti in materia di risarcimento del danno all'immagine subito da un'amministrazione pubblica ad opera di un amministratore (Corte Edu, Sez. I, 9 marzo 2023, Rigolio c/Italia).

La Corte Edu ha riepilogato, in primo luogo, l'interpretazione prevalente dell'art. 6 par. 2 C.e.d.u. ed ha ricordato che "considerata come garanzia processuale nell'ambito dello stesso processo penale, la presunzione di innocenza impone condizioni riguardanti in particolare l'onere della prova (Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, par. 77, Serie A n. 146, e Telfner c. Austria, n.33501/96, par. 15, 20 marzo 2001); presunzioni di fatto e di diritto (Salabiaku c. Francia, 7 ottobre 1988, par. 28, Serie A n. 141-A, e Radio France e altri c. Francia, n, 53984/00, par. 24, CEDU 2004-11); il diritto di non contribuire all'autoincriminazione (Saunders c. Regno Unito, 17 dicembre 1996, par. 68, Reports of

Judgments and Decisions 1996-VI, e Heaney e McGuinness c. Irlanda, n. 34720/97, par. 40, CEDU 2000- XII); la pubblicità che può essere data al caso prima dello svolgimento del processo (Akay c. Turchia (dee.), n. 34501/97, 19 febbraio 2002, e G.C.P. c. Romania, n. 20899/03, par. 46, 20 dicembre 2011); e la dichiarazione della colpevolezza di un imputato da parte del giudice del processo o di qualsiasi altra autorità pubblica (Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio

1995, parr. 35-36, serie A n. 308, e Nestak c. 65559/01, par. 88, 27 febbraio 2007)" (par. 83 e par. 92).

Interessante, per la sua rilevanza nella materia in esame, la precisazione che, nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Tribunale non devono partire dall'idea preconcepita che l'imputato abbia commesso il fatto di cui è accusato. Inoltre, il dubbio deve giovare all'imputato (Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, par. 77, Serie A n. 146) (par. 91).

Ciò premesso, la Corte Edu ha rilevato che allo scopo di garantire effettività al diritto garantito

dall'art. 6 par. 2 C.E.D.U. occorre "evitare che i soggetti che hanno beneficiato di un'assoluzione o di una sospensione delle imputazioni vengano trattati da pubblici ufficiali o autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato loro imputato (Alien, sopra citata, par. 94)" (par. 84).

Invero, ove non si predisponesse tale forma di tutela le garanzie di cui all'art. 6 par. 2 C.e.d.u.

rischierebbero di diventare puramente teoriche.

Il che vale anche una volta concluso il procedimento penale per tutto ciò che attiene alla reputazione dell'interessato e al modo in cui viene percepita dal pubblico.

Ritiene la Corte europea che, in una certa misura, la protezione offerta dall'art. 6 par. 2 C.e.d.u. può sovrapporsi a quella offerta dall'art. 8 C.e.d.u. e si richiama, sul punto, la precedente giurisprudenza europea: si veda, ad esempio, Zollman c. Regno Unito (dee.), n. 62902/00, CEDU 2003- XII, e Taliadorou e Stylianou c. Cipro, nn.39627/05 e 39631/05, parr. 27 e 56-59, 16 ottobre 2008.

In tale ottica, ogniqualvolta si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 6 par. 2 nell'ambito di un procedimento successivo, è fondamentale la dimostrazione di un nesso tra il procedimento penale concluso e l'azione giudiziaria susseguente (par. 85), un nesso che può consistere anche nei collegamenti processuali, quale quello di aver esaminato gli atti del fascicolo principale ed avere fondato la decisione successiva proprio sul contenuto di tale decisione.

In sintesi, presunzione di innocenza significa impedire che i soggetti che hanno beneficiato di

un'assoluzione siano trattati da pubblici ufficiali o da altre autorità come se fossero di fatto colpevoli dei reati di cui sono stati accusati: "la presunzione di innocenza esige che si tenga conto, in ogni procedimento successivo, di qualsiasi natura, del fatto che l'interessato non sia stato condannato" (par. 92 della sentenza Rigolio, cit.) e che in tale prospettiva, le espressioni utilizzate dall'autorità giudicante sono di fondamentale importanza (parr. 95 e 96).

È agevole rilevare, anche alla stregua della interpretazione tassativizzante dell'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 159 cit. non solo che l'accusa nel procedimento penale e quella nel procedimento di prevenzione si fondano sulla

medesima contestazione in fatto, in quanto entrambi i procedimenti presuppongono, in via diretta o indiretta, la responsabilità penale relativa ad un reato ma che, nel caso in cui proposto sia stato sottoposto a procedimento penale, la "condanna per delitto" costituisce il presupposto stesso dell'applicazione della misura di prevenzione e, applicando lo stabile principio della Corte EDU ne deriva che una volta che una sentenza di assoluzione è diventata definitiva - anche

se si trattasse di assoluzione con il beneficio del dubbio - non è solo lesivo del principio di non contraddizione dell'ordinamento assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità ma che è incompatibile con il principio di presunzione di innocenza, come innanzi ricostruito, che decisioni giudiziarie successive disconoscano, deliberatamente, il precedente proscioglimento dell'accusato.

Ne consegue, facendo applicazione dei principi fin qui enunciati, che non possono, essere valutate ai fini della riconducibilità del proposto alla categoria tipica di riferimento quelle condotte che il giudice penale nell'esercizio della sua funzione cognitiva ha ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella loro dimensione fattuale o giuridica e che nel caso in esame, non può essere assunto a base della valutazione del giudice della prevenzione, il contenuto della sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2015 (irrevocabile il 6 maggio 2016), con la quale il A.A. è stato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto gli importi evasi erano sotto soglia dal delitto di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (reato commesso il 27 settembre 2012, in relazione a condotte

tenute nella dichiarazione di imposta relativa all'anno 2011).

Va ricordato, infatti, che il superamento della soglia di punibilità è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, in assenza del quale il fatto non può costituire delitto ma, al più, violazione di carattere amministrativo (Sez. 3, n. 5611 del 16/06/2016, Monni, Rv. 268007, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, espressione di un principio generale in materia di reati tributari).

11. Non si tratta, peraltro, di rilievo di poco conto perché il reato commesso nel 2011, era rilevante ai fini dell'applicazione della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 D.Lgs. n.159 cit. sia perché ritenuto sintomatico di pericolosità sociale e suscettibile di generare profitti illeciti sia perché individuato come il momento a partire dal quale in ragione della manifestazione della pericolosità sociale, si sarebbe potuto disporre la misura ablativa sui beni acquisiti in periodo successivo a quello di manifestazione della pericolosità sociale ricorrendo, anche sulla base delle dichiarazioni del A.A. , una pluralità di indici fattuali dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi in detto periodo.

E, dunque, dall'anno 2011, rectius 2010, era partita la verifica del requisito di sproporzione rispetto all'oggetto della confisca, costituito da denaro contante, vaglia circolari del 2018 e dal saldo delle polizze vita al momento del sequestro oltre che dalle auto, acquistate tra il 2015 e il 2017.

12. Il decreto impugnato, si rivela, inoltre, gravemente carente, incorrendo nella motivazione

inesistente, con riferimento all'apprezzamento dei procedimenti penali pendenti, valorizzati

soprattutto ai fini della ricostruzione del requisito di sproporzione, e per i quali la Corte di merito si limita alla mera elencazione dovendo, invece, individuare gli elementi indiziari, sintomatici di pericolosità sociale del A.A. in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato (così Corte Cost. sent. N. 24 del 2019).

Si tratta di procedimenti affatto indifferenti ai fini della perimetrazione temporale della pericolosità sociale del A.A. perché relativi a reati commessi negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e, soprattutto, ai fini della verifica del requisito della sproporzione, con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni entrati a far parte del patrimonio del A.A.

A tal riguardo la Corte di appello (pag. 21) indica a carico del A.A. anche ulteriori elementi indiziari, quali le comunicazioni di notizia di reato in relazione a condotte di evasione fiscale commesse dal A.A. negli anni 2013, 2014 e 2015 e la comunicazione di notizia di reato del 20 agosto 2020 redatta dalla Guardia di Finanza di Foggia, per le ipotesi di reato di cui all'art. 11, comma 2, D.Lgs. 74/2000 connessa alla richiesta di adesione presentata dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate di Foggia, poi diffusamente richiamata in sede di valutazione del requisito della sproporzione, che il decreto impugnato ha difatti ricostruito sulla scorta della detta perimetrazione temporale, sproporzione che, vale precisarlo, rileva, tenuto conto delle operazioni economiche così come ricostruite nella perizia, con riferimento alla data delle operazioni economiche.

12. Sono, invece, manifestamente infondati i rilievi difensivi nella parte in cui contestano la valutazione della Corte di appello con riferimento alle sentenze che hanno dichiarato la prescrizione del reato (in realtà un'unica sentenza).

Premesso che, con riferimento a tale tipologia di sentenza, non si è in presenza di una decisione che nega la rilevanza penale del fatto, pur escludendone la punibilità, e che il potere valutativo del giudice penale può esercitarsi sulla piattaforma indiziaria costituita dagli elementi di fatto individuati con adeguata precisione e puntualità, deve escludersi (pag. 11 del decreto impugnato), che la sentenza di declaratoria di prescrizione del reato pronunciata dal Tribunale di Foggia il 7 ottobre 2021 sia rientrata nel percorso valutativo della Corte di appello che ha rilevato la estraneità dei fatti al periodo di pericolosità sociale in

contestazione (diversamente dal Tribunale di primo grado e, in ciò, accogliendo una censura del A.A.).

13. Dalle considerazioni fin qui svolte, discende che la Corte di appello di Bari, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare, uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati, la perimetrazione temporale del giudizio di pericolosità sociale di A.A. e, al fine di sostenere la correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni, sulla base di specifici "elementi di fatto", che devono risultare dalla motivazione, riesaminare il tema della sproporzione tenuto conto, altresì, che, in presenza della ed. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605), e, dunque, analizzando, con particolare riferimento ai rapporti di credito, alle polizze assicurative e ai vaglia circolari, la documentazione contabile che ne comprova il momento di acquisizione della provvista.

14. A tali criteri dovrà conformarsi anche l'analisi della posizione di B.B. tenuto conto che i fondi comuni facenti capo alla stessa, rispettivamente, di Euro 107.401,41 e 88.658,01, erano stati accesi il 22 dicembre 1999 e che i vaglia circolari dell'importo di 140.000,00 Euro rinvenivano dal libretto postale acceso il 14 marzo 20125.

Anche a tale riguardo, la disposta confisca appare agganciata al giudizio di pericolosità sociale del A.A. espresso con riferimento ad un periodo risalente rispetto alla condanna e il giudizio di sproporzione ricostruito sulla base di una piattaforma dimostrativa (a partire dal 2010), che proietta ad epoca risalente, rispetto al giudizio di pericolosità sociale, la ricostruzione della situazione patrimoniale del A.A.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato nei confronti di B.B. nonché, limitatamente alla perimetrazione

cronologica della pericolosità sociale, nei confronti di A.A. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di A.A.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2024.